

COMUNE DI BERTIOLO – PROVINCIA DI UDINE
APPLICAZIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2007
NOTE ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE TARSU

L'Amministrazione comunale, a partire dall'anno 2002, ha introdotto un sistema di calcolo misto dell'imposta. **Con questo criterio viene data priorità al numero dei componenti del nucleo familiare** con una tariffa che varia in base al numero degli occupanti dell'abitazione e viene mantenuta una tariffa minima che si applica in base alla superficie dell'abitazione. Nella ripartizione del costo la "superficie" ha un'incidenza minima rispetto all'elemento "umano" che viene considerato nella misura del 75% circa (secondo il presupposto che è la persona che effettivamente produce i rifiuti).

La tassazione a persona, comunque, non cresce in forma proporzionale all'aumentare dei componenti del nucleo familiare, ma in maniera decrescente in modo da non penalizzare eccessivamente le famiglie numerose.

Tale nuovo sistema riguarda solo le abitazioni civili in quanto per le attività produttive / professionali continua ad applicarsi la tassa a metro quadrato.

Tale modalità di tassazione è stata confermata anche per le annualità successive, come pure sono state confermate le medesime tariffe applicate dall'anno 2002 all'anno 2006.

Si precisa che per l'anno 2007 la tassa rifiuti viene a gravare sulla popolazione nella misura del 100% come previsto dall'attuale normativo e che le tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 25/01/2007 sono le seguenti:

ABITAZIONI PRIVATE E LORO DIPENDENZE	Euro 0,22 AL MQ.
- con 0 o 1 occupante	Euro 56,00
- con 2 occupanti	Euro 87,00
- con 3 occupanti	Euro 107,00
- con 4 occupanti	Euro 124,00
- con 5 o più occupanti	Euro 144,00

Alla tariffa vanno aggiunte 10% di addizionali comunali e 4,5% di addizionali provinciali.

La legislazione vigente ed il regolamento comunale prevedono:

- l'esclusione della tassazione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, nonché delle aree adibite a verde;
- la riduzione del 30% della tariffa per le abitazioni tenute a disposizione stagionale e per la seconda casa;
- la riduzione del 60% della tariffa per le abitazioni ubicate al di fuori della zona non servita dal servizio di raccolta rifiuti in base alla zona delimitata nel regolamento comunale per l'applicazione della tassa;
- l'esenzione per gli alloggi non allacciati ai servizi in rete
- l'esenzione per i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Per usufruire delle suddette agevolazioni il contribuente deve sottoscrivere apposita richiesta.

DENUNCIA INIZIO, VARIAZIONE, CESSAZIONE TASSA RIFIUTI

Si precisa che a carico del contribuente, come per le annualità precedenti, vi è l'obbligo di presentare una denuncia in cui vengono dichiarate le superfici dei locali di cui si è iniziata, variata o cessata l'occupazione nonché le variazioni relative alle agevolazioni previste per legge e per regolamento. I relativi moduli sono disponibili presso l'ufficio tributi e sul sito del Comune di Bertiole.

NON NECESSITA PRESENTARE ALCUNA COMUNICAZIONE PER LE VARIAZIONI DEI COMPONENTI DEL NUCOLO FAMILIARE CHE VERRANNO GESTITE DIRETTAMENTE DALL'UFFICIO TRIBUTI

Agli effetti della determinazione della superficie tassabile si devono calcolare tutti i vani interni all'interno dell'abitazione, tanto se principali (camere, sale, cucine ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse etc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra.

Si invita ad allegare la copia della scheda catastale o del progetto o di una planimetria, anche fatta a mano, o ad indicare gli estremi della concessione edilizia, questo per evitare sopralluoghi di esterni incaricati delle misurazioni dei locali.

L'art. 1 comma 340 della L. 311 del 30/12/2004 – Finanziaria 2005 – ha stabilito che, ai fini dell'applicazione della tassa rifiuti, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, **a decorrere dal 1° gennaio 2005 la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80%** della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998.

L'impiegata addetta all'ufficio tributi è a disposizione per qualsiasi chiarimento nel seguente orario:

dal lunedì al venerdì	dalle ore 09,00 alle 12,00
il lunedì e il mercoledì	dalle ore 17.30 alle ore 18.30

e al numero di telefono 0432/917004 (fax 0432/917860).

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i dati contenuti nelle denunce a verifica ed accertamento d'ufficio. Per i casi di omessa, infedele, incompleta e mancata esibizione della denuncia tarsu si applicano le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

**IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3
F.to SABBADINI Milena**